



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI UDINE - SEZIONE DISTACCATA DI PALMANOVA -

(giudice unico dott. Andrea Fraioli)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. **xx** del ruolo contenzioso generale dell'anno **2011**, (introdotta con atto di citazione notificato a mani il 05.04.2011) trattenuta in decisione all'udienza del 04.07.2012 con termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le repliche, vertente

tra

PREFETTURA DI

(rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato -)

appellante

e

A

(rappresentato e difeso dall'avv. , come da delega in calce al ricorso di primo grado)

appellato

(OGGETTO: appello avverso la sentenza xx/2010 del giudice di pace di Palmanova in materia di opposizione a sanzione amministrative per violazione del codice della strada)

- CONCLUSIONI DELLE PARTI -

APPELLANTE: come in atto di citazione d'appello (quindi, *"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza ingiunzione n. prot. X XXXX XXXXX yyyyy/08 Area III Patenti emessa in data 4 giugno 2008 dalla Prefettura UTG di , con ogni consequenziale provvedimento. Spese, diritti e onorari integralmente rifiusi"*)

APPELLATO: come da comparsa di costituzione e risposta di data 24.06.2011 (quindi, *"Nel merito, rigettare le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio"*)

- RAGIONI DELLA DECISIONE -

Con ricorso al giudice di pace di Palmanova depositato il 17.07.2008 A aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza yyyyy/08 della Prefettura di Udine recante un provvedimento sanzionatorio di sospensione della patente *"per la durata di anni uno"* (punto a) nonché di sospensione cautelare *"fino all'esito di visita medica"* (punto b) per la violazione amministrativa di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, cod. strada dovuta a *"guida in stato di ebbrezza alcolica"*.

A fondamento della pretesa fatta valere l'attore di primo grado deduceva che *"l'ordinanza è radicalmente nulla in quanto emessa dal Dirigente dell'Area III – Il Viceprefetto aggiunto Dott.ssa B - senza alcuna delega e pertanto vi è l'assoluta carenza di potere del funzionario che ha emanato l'atto"*; che illegittimo è il provvedimento di sospensione *"in via cautelare"* perché non contemplato dalla legge per l'ipotesi di specie; che parimenti illegittima è la sospensione di cui al punto a) dell'ordinanza, in quanto *"non contiene l'ordine di sottoporsi a visita medica ai sensi dell'art. 119 comma 4"*; che le due misurazioni effettuate, *"rispettivamente 1,56 g/l e 1,65 g/l"*, sono *"non concordanti"*, sicché era *"onere gravante sugli agenti accertatori di dare prova del corretto funzionamento dell'etilometro nonché dell'effettuazione sul medesimo di quelle verifiche preventive e di prova che garantiscono la precisione dell'accertamento"*.

Costituitasi con memoria depositata il 20.11.2008 la resistente richiama gli estremi delle norme di legge sulle attribuzioni del *viceprefetto aggiunto* assegnatario delle funzioni di Area III e, nel merito, ribadiva la legittimità dell'azione amministrativa.

Il giudice di pace, con sentenza n. xx/2010 depositata il 05.03.2010, accoglieva il ricorso e annullava il verbale, con la condanna della Prefettura al pagamento delle spese di lite.

La motivazione risiede in ciò che la p.a. in primo luogo non ha prodotto sufficienti dati circa *"l'identità del sottoscrittore, la qualifica dallo stesso rivestita all'epoca della sottoscrizione e la regolare delega da parte del Prefetto"* e, nei fatti, non ha fornito prova sullo stato di ebbrezza del soggetto alla guida del veicolo fermato.

La parte soccombente ha quindi proposto l'odierno gravame sollecitando un'integrale revisione del provvedimento di primo grado, che nella critica dell'appellante non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme di legge che regolano la materia.

In citazione si sostiene in particolare la sussistenza *"del potere del funzionario che ha emanato l'atto"* e la sicura prova dello stato d'ebbrezza, costituita dal verbale degli operanti.

L'appellato ha invece ribadito gli argomenti già evidenziati nel ricorso in opposizione, deducendo sulla *"assoluta carenza di potere del funzionario"* e *"sull'assenza di prova dello stato d'ebbrezza"*.

Venendo all'esame delle tematiche introdotte, l'ampio motivo d'impugnazione ha in sostanza *devoluto* alla sede d'appello l'intero oggetto del giudizio di primo grado, talché l'odierna

decisione richiede il vaglio della pretesa sanzionatoria fatta valere con il verbale opposto, *nei profili dedotti dall'opponente*.

(a tal riguardo mette conto infatti precisare che, nei giudizi de quibus, *l'ambito della cognizione è delimitato dalla causa petendi fatta valere col ricorso* - cfr. Cass. 17625 del 10/08/2007)

Per quanto attiene alla lamentata carenza di potere in capo al funzionario, le relative deduzioni dell'opponente, accolte nell'impugnata sentenza, non possono invece trovare adesione.

Il d.lgs 139/2000 (recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia) regola le funzioni prefettizie e articola la relativa carriera nelle tre qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, delineando in apposita tabella le diverse attribuzioni.

L'art. 10 della predetta legge rimanda poi al Ministro dell'Interno di individuare, con decreto, *"i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici"*.

Il conseguente decreto ministeriale del 04.08.2005 ha quindi previsto una specifica articolazione dei posti dirigenziali, suddividendo le funzioni a seconda della complessità dell'Ufficio Territoriale coinvolto.

Con specifico riguardo alla *Prefettura*, il testo regolamentare dispone proprio che all'Area III, settore concernente tra l'altro *"l'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo"* e *"i provvedimenti di sospensione delle patenti di guida"*, sia preposto un *viceprefetto aggiunto*.

Propriamente, dunque, il quadro normativo di riferimento (richiamato peraltro in calce all'ordinanza opposta) consente di ricostruire in maniera adeguata la fonte del potere amministrativo speso dall'organo da cui promana l'atto.

Il resto diviene un passaggio interno (assegnazione della dott.ssa B alla dirigenza dell'area III) che deve *presumersi* avvenuto e, laddove l'interessato intenda muovere contestazioni in tal senso (ma non è l'ipotesi in esame, limitata al fatto che il provvedimento sia stato adottato dal viceprefetto aggiunto e non dal prefetto), ha comunque l'onere di allegare gli elementi a fondamento dei quali ritiene il soggetto non legittimato.

(del resto la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esistenza di una delega *si presume, salvo prova contraria dell'opponente* - Cass. 2085 del 02/02/2005)

La giurisprudenza richiamata sia in ricorso sia nella sentenza di primo grado attiene a ipotesi in cui non si evince *"l'esistenza del provvedimento che legittimi la sostituzione, nonché la provenienza dal soggetto (individuato in ragione della carica o come persona fisica) cui è stato attribuito il relativo potere"* (Cass. 4425 del 06/05/1994), circostanza questa certamente non verificabile nel caso de quo, perché come detto *esiste un atto normativo specificamente volto a delineare le attribuzioni del viceprefetto aggiunto nella Prefettura*.

Non appare dunque corretta la motivazione della sentenza laddove registra l'incertezza sulla *"identità del sottoscrittore e la qualifica dello stesso"*, dati che si ricavano chiaramente dal timbro, recante nome, cognome e qualifica, nonché sulla *"regolare delega da parte del Prefetto"*, delega che non è prevista perché come detto *alla preposizione nell'Ufficio di dirigente dell'Area III conseguono i poteri previsti nel decreto ministeriale*, atto normativo emanato in attuazione della legge (d.lgs. 139/2000).

(in sostanza il tema della delega non rileva perché è la norma di regolamento a disciplinare le attribuzioni del viceprefetto aggiunto preposto all'Area III nella Prefettura)

Passando al merito dell'accertamento, va in linea generale condivisa la premessa secondo cui nelle cause di opposizione avverso ordinanza prefettizia il giudizio ha ad oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria e pertanto l'amministrazione, pur essendo formalmente *convenuta*, assume la *veste sostanziale di attrice*, spettando conseguentemente ad essa di fornire la prova degli elementi integranti la violazione contestata e la loro riferibilità all'intimato (Cass. n. 5277 del 07/03/2007).

Ciò nondimeno, giova osservare che nella vicenda in esame il ricorrente non ha contestato *la materialità del fatto*, bensì l'attendibilità dell'esame compiuto con l'apparecchio di Alcotest.

(del resto in ordine alle circostanze di tempo e di luogo degli accertamenti il verbale formato nell'esercizio di pubbliche funzioni - espressamente richiamato nell'ordinanza prefettizia - fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che l'operante attesti come avvenuti in sua presenza o posti in essere di persona - cfr. Cass. 2434 del 02/02/2011)

Il tema probatorio a cui fa riferimento la parte motiva della impugnata sentenza, a termini della quale *"incombe alla Prefettura di provare lo stato di ebbrezza ... quantomeno depositando il rapporto"* mentre *"la Prefettura non ha allegato alcunché in tal senso ... non uno scontrino, non il verbale redatto nell'immediatezza riportante la sintomatologia"*, non risulta quindi esattamente delineato: che l'odierno appellato sia stato sottoposto ad alcoltest e che l'etilometro abbia dato le risultanze di quibus è *fatto allegato dallo stesso ricorrente*, sicché l'amministrazione non avrebbe dovuto fornire prova alcuna, trattandosi di aspetto non controverso.

Fermo quanto sopra, gli è peraltro che *il verbale di accertamento risulta richiamato nell'ordinanza*, che ben può contenere una motivazione per relationem mediante il rinvio ad altri atti del procedimento amministrativo *noti all'interessato*, il quale può così compiutamente esplicitare il proprio diritto di difesa, come del resto avvenuto.

La notazione di cui sopra consente quindi di affermare anche l'infondatezza del rilievo di parte opponente secondo cui i risultati del test non sarebbero attendibili e competeva all'amministrazione di fornire prova dei controlli tecnici sugli apparecchi.

I dati sono concordanti quando esprimono *un unico esito*, di superamento o meno del limite, e non già il medesimo valore numerico, che è invece certamente mutevole anche a distanza di pochi minuti.

A fronte dei risultati dell'etilometro il soggetto non può limitarsi, per contestarne l'attendibilità, a evocare controlli tecnici sugli apparecchi, ma deve in primo luogo compiutamente allegare una diversa condizione fisica.

Si rileva, per contro, come mai il ricorrente abbia contestato lo stato di ebbrezza (si contesta *"l'accertamento dello stato d'ebbrezza"*) e, invero, il richiamato verbale degli operanti descrive diversi elementi, direttamente osservati, sintomatici di tale condizione (alito, occhi, postura).

In definitiva, la mera affermazione della inefficienza tecnica dell'etilometro utilizzato, in assenza di altre allegazioni, non consente di superare la presunzione derivante dai relativi risultati e in ogni caso, nella specie, la prova dello stato d'ebbrezza si trae, anche autonomamente, sulla scorta della descrizione fornita dagli operanti.

Occorre a questo punto affrontare le due ultime censure in qualche modo "di diritto" sollevate dal ricorrente, relative a entrambi i capi dell'ordinanza per mancanza di previsione normativa in un caso e dell'ordine *"di sottoporsi a visita medica ai sensi dell'art. 119 comma 4"* nell'altro.

Trattasi di rilievi infondati.

A norma dell'art. 186 cod. strada (nel testo allora vigente), in ipotesi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, come nella specie, *"ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223"*.

Detta norma prevede che il prefetto, laddove apprezzi *"fondati elementi di una evidente responsabilità"*, disponga appunto *"la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno"*.

Si tratta di un provvedimento in qualche modo anticipatorio rispetto alla sanzione accessoria di cui all'art. 186, comma 2, lett. c (*"All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni"*), di cui replica la ratio e la finalità, solamente anticipata nel tempo sulla prognosi di responsabilità.

Anche a prescindere dalla sospensione di cui sopra *"per fondati elementi di responsabilità"*, nei medesimi casi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l il Prefetto provvede *"in via cautelare"* alla sospensione della patente fino all'esito della visita medica (art. 186, comma 9, cod. strada).

Dunque, il meccanismo normativo è tale per cui se la fattispecie è sussumibile nella previsione di cui all'art. 186, comma 2, lett. c (valore maggiore di 1,5 g/l) il Prefetto: a) procede senz'altro al ritiro della patente in via cautelare, fino all'esito della visita medica e con intimazione al relativo espletamento; b) laddove ravvisi fondati elementi di responsabilità, procede anche alla sospensione della patente in via anticipatoria rispetto alla sanzione accessoria comminata dal giudice penale.

(evidentemente i due provvedimenti almeno in parte si sovrappongono e in sostanza, sul piano pratico, il secondo assorbe il primo; resta però il fatto che trattasi di momenti valutativi distinti e, in ipotesi, l'interessato potrebbe contestare l'uno ma non l'altro)

Tanto richiamato è agevole verificare come l'ordinanza opposta sia esattamente sussumibile nel complessivo schema normativo sopra richiamato, senza che siano punto verificabili i lamentati profili di illegittimità.

La domanda d'opposizione azionata in primo grado non era quindi fondata, talché l'odierno gravame va accolto.

All'annullamento della sentenza di primo grado segue la conferma del verbale opposto, sebbene il relativo provvedimento risulti probabilmente superato in quanto, come riportato dall'appellante in comparsa conclusionale, il giudice penale ha pronunciato la sanzione accessoria della sospensione di anni uno, così assorbendo la determinazione amministrativa che avrebbe dovuto precederla.

Per quanto attiene alle spese di lite, come noto anche in appello la materia è regolata dal principio di causalità e gli esborsi sono posti a carico della parte che ha dato causa al processo proponendo una domanda infondata o resistendo a una richiesta fondata, secondo una posizione di soccombenza che deve delinarsi *in termini unitari* nei più gradi di giudizio.

Nella specie la parte soccombente va quindi individuata nell'odierno appellato.

Considerato il concreto svolgimento del processo e tenuta presente la natura delle questioni affrontate, appare nondimeno coerente con la vicenda esaminata la compensazione per intero delle spese *del primo grado*.

(simile forma di riparto delle spese, che distingue i due gradi di giudizio compensando in tutto o in parte solo in relazione a uno di essi, è da ritenersi senz'altro configurabile, l'unico limite normativo essendo quello di non gravare la parte conclusivamente vittoriosa di alcun pagamento)

Per il presente giudizio d'appello gli oneri di lite si liquidano secondo la tabella allegata al D.M. 140/2012 e in particolare nei valori dello scaglione "*fino a euro 25.000*" diminuiti del 40% circa, ciò che nel complesso appare in linea coi criteri generali di proporzionalità e adeguatezza delle competenze all'effettiva economia della controversia, al relativo svolgimento e al tipo di questioni trattate (art. 4, comma 2).

Risultano così euro 725 per compenso professionale, oltre a IVA e CPA se dovuti, nonché euro 374 per rimborso spese di contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, definitivamente pronunciando nella causa d'appello recante R.G. xx/2011, proposta avverso la sentenza n. xx/2010 del giudice di

pace di Palmanova (depositata il 05.03.2010 nella causa d'opposizione all'ordinanza prot. n. X
XXXX XXXXX yyyyy/08 Prefettura di), ogni altra istanza disattesa, accoglie l'appello per quanto
di ragione e per l'effetto:

- annulla l'impugnata sentenza, con la conferma dell'ordinanza prefettizia opposta;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado;
- condanna l'appellato A alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante Prefettura di
per complessivi euro 725 (per compenso professionale), oltre a IVA e CPA se dovuti, nonché euro
374 di rimborso spese.

Palmanova, 05.03.2013

IL GIUDICE
(*dr. Andrea Fraioli*)